

CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL CONSORZIO

PREMESSO

- 1) che in data 9.5.96 gli Enti aderenti al Consorzio per l'Istituto Storico della Resistenza in provincia di Novara e in Valsesia "Piero Fornara" hanno proceduto alla trasformazione dello stesso ai sensi dell'art. 60 della legge 8.6.90, n.142;
- 2) che la nuova denominazione del Consorzio è "Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara"";
- 3) che lo Statuto in vigore è stato approvato da ciascun Ente consorziato unitamente alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/90;
- 4) che in base all'esperienza acquisita si è ritenuto di procedere ad alcune modifiche dello Statuto e della convenzione in vigore.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 - DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti convengono che il Consorzio è denominato "Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara"

ART. 2 - COMPITI E FINALITÀ

I compiti e le finalità sono quelli stabiliti dall'art. 2 dello Statuto del Consorzio stesso.

ART. 3 - DURATA

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente Convenzione in anni trenta a partire dalla data della presa d'atto del nuovo Statuto da parte dell'Assemblea Consorziale. Alla scadenza del termine fissato, la durata della Convenzione può essere prorogata per altri trenta anni e così di seguito, mediante deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli degli Enti consorziati.

ART. 4 - RECESSO

Ciascun Ente ha facoltà di recedere dal Consorzio entro i termini e con le modalità stabiliti dall'art. 4 dello Statuto.

Del recesso prende atto l'Assemblea consorziale nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 4 e ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consorziale, è consentita l'adesione di altri Enti locali al Consorzio.

L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti locali è approvata dall'Assemblea consorziale ai sensi dell'art. 4 dello Statuto del Consorzio.

ART. 6 - QUOTE DI RAPPRESENTANZA

Le quote di rappresentanza degli Enti consorziati sono correlate alle quote contributive e stabilite dall'art. 5 dello Statuto.

ART. 7 - QUOTE CONTRIBUTIVE

Le quote contributive annuali sono fissate nel modo seguente:

Provincia di Novara	19.090,00 euro
Provincia del VCO	19.090,00 euro
Comune di Novara	9.170,00 euro
Comune di Verbania	3.840,00 euro
Altri Comuni (in ragione della popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento pubblicato):	
Comuni con meno di 1.000 abitanti	300 euro
Comuni tra 1.000 e 2.500 abitanti	350 euro
Comuni tra 2.500 e 5.000 abitanti	500 euro
Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti	750 euro
Comuni tra 10.000 e 15.000 abitanti	1.100 euro
Comuni oltre 15.000 abitanti	1.500 euro

ART. 8 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, a cura del Direttore amministrativo, trasmette agli Enti associati, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge 142/90, l'elenco di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea.

Ciascun Ente ha diritto ad ottenere, su richiesta, copia di detti atti.

Agli Enti aderenti viene trasmessa copia della deliberazione con la quale viene adottato lo schema di bilancio al fine di consentire agli stessi di prevedere, nel proprio bilancio, la quota di partecipazione.

ART. 9 - ONERI FINANZIARI

Il Consiglio di amministrazione può stabilire di avvalersi, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall'art. 32 della legge 26.4.1983, n. 131.

ART. 10 - PARTECIPAZIONE POPOLARE - DIRITTO DI ACCESSO

Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 della legge 142/90 e nella legge 8.7.1990, n. 241, concernenti la partecipazione e il diritto di accesso.

ART. 11 - ARBITRATO

Le parti convengono che eventuali conflitti che potessero sorgere tra gli Enti associati, ovvero tra gli stessi e il Consorzio, in ordine alle attività concernenti i servizi oggetto del Consorzio ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, dovranno essere risolti da un Collegio arbitrale, composto da un Membro nominato da ciascuno degli Enti e da un Membro nominato d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale viene presieduto dal componente scelto d'intesa tra le parti o dal componente nominato dal Presidente del Tribunale.

ART. 12 - NORMA DI RINVIO

Per gli Enti entrati a far parte del Consorzio in una data successiva, i rimandi contenuti nella presente convenzione agli articoli della L. 142/90, ora abrogata, si intendono automaticamente sostituiti con quelli del TUEL 267/2000.